



Circolare 02/2023

Oggetto: Trasporto Rifiuti Sanitari dal 01.07.2023

Come già previsto dalla normativa ADR ogniqualvolta si effettua un trasporto di merci pericolose (con il termine merci per ADR si intende sia un prodotto sia un rifiuto pericoloso) è sempre obbligatorio riportare nel documento di trasporto il peso effettivo della merce oggetto del trasporto.

Quest'obbligo non è sempre rispettabile quando si parla di rifiuti, tra l'altro va in netto contrasto con la Legge sui rifiuti T.U.A. che prevede la possibilità di riportare il peso presunto.

È bene però chiarire che le disposizioni dell'ADR prevalgono a livello giuridico su qualunque Legge nazionale.

Di seguito nel dettaglio cosa è cambiato con ADR 2023 al cap. 5.4.1.1.3.2.

Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:

- (a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;*
- (b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il tasso di riempimento;*
- (c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.*

*Tale stima della quantità **non** è autorizzata per:*

- Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);*
- I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 o le materie della classe 4.3;*
- Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.*

La versione ADR 2023 quindi prevede che, se non è possibile misurare la quantità di rifiuti in modo "esatto" sul luogo di carico, essa può essere stimata come esplicitato al comma a).

La stima non è autorizzata per i rifiuti che rientrano al cap. 2.1.3.5.3. (tra cui risultano i rifiuti della classe 6.2).



La condizione ha due metodi di risoluzione potenziale:

- 1) Separare le due norme a livello documentale barrando sul formulario "peso da verificarsi a destino" e non scrivere nulla sul FIR che riguardi l'ADR, quindi la dicitura UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI NON SPECIFICATI, N.A.S., 6.2 (-) andrà riportata su un Documento di Trasporto a parte ai fini ADR, comprensivo di peso effettivo e numero e tipologia degli imballi.
- 2) Mantenere un unico documento (a questo punto il FIR) riportando nel riquadro annotazioni la denominazione ADR ma NON barrando peso da verificarsi a destino, in quanto verrà riportato il peso effettivo al momento del carico in quanto esso non può essere stimato (Cap. 2.1.3.5.3.)

Lo svantaggio della soluzione 1 è che l'azienda sanitaria dovrà predisporre due documenti per ogni smaltimento (FIR + DDT).

Il vantaggio del punto 2 è che avete un unico documento (FIR).

Per ulteriori chiarimenti contattare ufficio.tecnico@adritaly.it

oppure contattare i numeri

Tel. 0341 422936-423249 Interno - 2

Ricordiamo che è attivo un servizio di chat online sul nostro website www.adritaly.it

ADR ITALY Srl - Consulenza globale trasporti Adr-Rid lata lmdg

Via Costituzione, 9 - 23808 Vercurago (LC) - tel. +39 0341 422936 - fax +39 0341 423249

P.IVA: 03625660166 - REA Lc 316587 - cap. soc. i.v. € 10.000,00

www.adritaly.it - info@adritaly.it